

COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL SEDICI MAGGIO 2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, questo giorno sedici del mese di maggio, nei locali della ex Chiesa S. Giovanni Battista di questo Comune.

Alla 1^a convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello:

Serpico Edoardo	(si)		Tufano Saverio	(si)
Ambrosino Raffaele	(si)		Buonaiuto Cristina	(si)
Napolitano Giovanna	(si)		Napolitano Giuseppe	(si)
Esposito Corcione Giacomo	(no)		Arianna Pasquale	(si)
Paduano Giuseppe	(si)		Mucerino Cristina	(si)
Palma Santa	(si)			

Presiede l'adunanza il Presidente del C.C. Palma Santa.

Assiste il Segretario Generale dott. Giosuè Simonelli.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, promettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile del servizio interessato e il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, come sostituito dall'art. 13 della legge 3/8/1999 n. 265 e dal Decr. Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come in allegato all'originale;

Ad apertura di argomento, prende la parola il Sindaco **prof. Edoardo Serpico**, il quale legge la proposta di deliberazione che prevede la determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione della TASI per l'anno 2014.

Interviene, a questo punto, il consigliere di minoranza **ing. Giuseppe Napolitano**, il quale innanzitutto precisa che, trattandosi di tasse nuove, occorrerebbero valutazioni e considerazioni più attente e ponderate, tenendo altresì presente che i proventi dovrebbero essere destinati a servizi indivisibili. A nome del suo gruppo di minoranza "Scisciano Bene Comune", egli propone che alla premessa ed al deliberato della proposta di deliberazione in questione siano apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- nella prima pagina della premessa, tra la citazione del comma 669 e del comma 671, citare anche il comma 670 che prevede esclusioni dalla TASI;
- nella seconda pagina della premessa, tra la citazione del comma 672 e del comma 676, citare anche il comma 675 che prevede i criteri di determinazione della base imponibile;
- nel comma 679, citato nella seconda pagina, inscrivere anche la lettera f), che parla delle superfici esenti, in base al rapporto tra la produzione dei rifiuti e le superfici stesse;
- nella terza pagina della premessa, tra la citazione del comma 692 e del comma 703, citare anche il comma 694 che parla della mancata collaborazione del contribuente;
- al punto 4) della proposta di deliberazione, tra i servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI, inserire anche i servizi di "protezione civile, sicurezza stradale, segnaletica, WI-Fi pubblico", con una previsione di € 26,000,00, riducendo la previsione per i servizi cimiteriali da € 56,000,00 ad € 30,000,00;
- modificare la dicitura "servizi nel settore dello sport e della cultura", a cui sono stati destinati € 18,000,00, in "servizi per campo sportivo, palestra scuola media e teatro comunale".

Il Consigliere ing. Napolitano chiede comunque al Sindaco di verificare l'effettivo impegno di spese delle risorse stanziare e destinate ai vari servizi indivisibili.

A questo punto, su invito del Presidente, si passa alla votazione sulle proposte di modifiche e integrazioni precitate, così come esposte dal gruppo di minoranza "Scisciano Bene Comune";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli tre (Napolitano Giuseppe, Arianna Pasquale, Mucerino Cristina) e contrari sette, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

di non approvare le modifiche e integrazioni proposte dal gruppo di minoranza "Scisciano Bene Comune".

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- **TASI** (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- **TARI** (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione

tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in legge n. 68 del 02 maggio 2014

"Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche."

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali** s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle **seguenti detrazioni**, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente FASI - Art.7, nei seguenti casi :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a-1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore e/o comodatario** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a-2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

VISTA la **Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna** con la quale è stato approvato il **Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)** ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote come di seguito stabilite, comporta un gettito stimato, per l'anno 2014, pari a circa euro 270.00,00;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con voti favorevoli 7 e contrari 3 (Napolitano Giuseppe, Arianna Pasquale, e Mucerino Cristina), espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :

- ALIQUOTA 2,50 per mille

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;

b) la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille ;

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille

a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili ;

3) di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a-1) Per abitazione principale ed equiparate per regolamento si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e/o comodatario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

a-2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

IMPORTO DETRAZIONE : euro 40,00. Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione , rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4) Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi previsti per l'anno 2014, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, riferiti al rendiconto 2013 approvato ed al predisponendo schema di bilancio 2014 :

- pubblica sicurezza e vigilanza. Polizia locale	€ 150.000,00
- Patrimonio. Gestione e manutenzione	€ 20.000,00
servizi cimiteriali	€ 56.000,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, e dell'illuminazione pubblica	€ 114.000,00
- servizi socio-assistenziali	€ 50.000,00
- servizi nel settore dello sport e della cultura	€ 18.000,00

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare in data odierna;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

8) di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione , all'albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni;

9) Con voti favorevoli 7 e contrari 3 (Napolitano Giuseppe, Arianna Pasquale, e Murerino Cristina), legalmente espressi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n°267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa Palma Santa

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giosuè Simonelli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza municipale li 20 MAG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69)

Dalla residenza comunale li 20 MAG. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal.....al.....cd è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3 del T.U. n. 267/2000)

oppure

() dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza comunale li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore